

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l' 11 Gennaio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Fortunato Prof. Vincenzo, Mezzacapo Dr. Salvatore – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CATANIA/SAMPDORIA DEL 28.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 140 dell' 11.12.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad € 10.000,00.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2008 AL CALCIATORE ESPOSITO DENNIS SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM "TROFEO GIACINTO FACCHETTI" TRIESTINA/INTER DEL 15/16.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 148 del 19.12.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Internazionale 1908 di Milano riduce la sanzione della squalifica inflitta a tutto il 10.2.2008.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Maiello Dr. Umberto, Del Vecchio Avv. Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DELL’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/GROSSETO DEL 18.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DEL CALCIATORE PIOLI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BOLOGNA/GROSSETO DEL 18.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pioli Stefano e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 5) **RICORSO DEL CALCIATORE DIAW DOUDOU AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL’AMMENDA DI €. 500,00 INFLITTE SEGUITO GARA AVELLINO/CESENA DEL 18.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Diaw Doudou e, per l’effetto, ridetermina la sanzione complessiva in 2 giornate di squalifica e nell’ammenda di € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

- 6) **RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARCELO ZALAYETA, SEGUITO GARA NAPOLI/TORINO DEL 23.12.2007, A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 155 del 24.12.2007)

“ORDINANZA

La C.G.F. preso atto delle eccezioni formulate dal rappresentante della Procura Federale in merito all’ammissibilità del filmato, relativo alla vicenda dedotta in controversia, acquisito dalla ricorrente nel sito internet “Youtube”;

ritenuta l'eccezione meritevole di accoglimento, in quanto:

- *a tenore dell'art. 35, comma 1.2, C.G.S., gli Organi di Giustizia hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati "riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale";*
- *a tenore dell'art. 35, comma 1.3, secondo paragrafo, la ricorrente aveva facoltà di depositare presso l'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale una richiesta per l'esame di "filmati di documentata provenienza";*
- *che le immagini provenienti dal sito "Youtube", anche a tenore dei "termini d'uso" del sito (in particolare, il punto 8.3), depositati dalla Procura Federale al dibattimento, non offrono le garanzie di "documentata provenienza" di cui alla menzionata disposizione regolamentare, da considerare "speciale" rispetto alle altre dettate sui mezzi di prova, non essendo a tutt'oggi nota, peraltro, l'originaria fonte di provenienza del filmato e tale non potendo considerarsi, per sua natura, il sito predetto*

PER QUESTI MOTIVI

ACCOGLIE

l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Procura Federale e dichiara inammissibile – quale mezzo di prova – il filmato prodotto dalla ricorrente in data odierna.

Roma, 11 Gennaio 2008

IL PRESIDENTE

Dr. Gerardo Mastrandrea

La Corte di Giustizia Federale

- sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'avvocato Sciacchitano ed il patrono della reclamante avvocato Grassani;
- letti gli atti;
- presa visione dei filmati della RAI e di SKY relativi alla vicenda dedotta in controversia;
- dichiarato inammissibile, con separata ordinanza, il mezzo di prova dedotto dalla reclamante al dibattimento;

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al n. 242 del registro di Segreteria, instaurato con il reclamo proposto dalla S.S.C. Napoli avverso al decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 155 del 24.12.2007, con la quale è stata inflitta al calciatore Marcelo Zalayeta la squalifica per due giornate effettive di gara, per condotta gravemente antisportiva tenuta nella gara del Campionato di Serie A Napoli – Torino del 23.12.2007;

RITENUTO CHE

dall'esame dei filmati in premessa è emerso che, nell'azione contestata a seguito della quale il direttore di gara ha assegnato al Napoli un calcio di rigore, lo Zalayeta – presunta vittima del fallo di gioco – ha manifestato un'innaturale caduta seguita al superamento del portiere avversario proteso in tuffo;

in base a siffatta circostanza – avvenuta, peraltro, quando il pallone del quale il calciatore aveva già perduto il controllo (e quindi non più giocabile) si dirigeva velocemente verso la linea di fondo – la caduta non è stata provocata dal contatto con il portiere avversario, bensì da un'autonoma perdita di equilibrio da parte dello Zalayeta, che ha accentuato notevolmente l'irregolare sviluppo della sua corsa;

in virtù di tale manifestazione della condotta risultano integrati i requisiti minimi della "evidenza della simulazione" di cui alla fattispecie delineata dall'art. 35, comma 1.3, IV paragrafo, punto 1), C.G.S.;

pertanto, la sanzione della squalifica per due giornate inflitta dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti al tesserato è congrua alla previsione dell'art. 19, comma 4, lettera a), C.G.S. e deve essere confermata in questa sede;

PER QUESTI MOTIVI

RESPINGE

il reclamo della S.S.C. Napoli avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Com. Uff. n. 155, in data 24.12.2007 e, per l'effetto, conferma la sanzione della squalifica del calciatore Marcelo Zalayeta (S.S.C. Napoli) per due giornate effettive di gara.

Roma, lì 11 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

4° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Cerini Dr. Francesco, Leoni Dr. Roberto, Maiello Dr. Umberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

- 7) **RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE BEGHETTO LUIGI SEGUITO GARA TREVISO/BARI DEL 15.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 8) **RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE INFLITTA FINO AL 31.01.2008 NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE SIG. MASSIMO CELLINO E DELL'AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTA ALLO STESSO CELLINO ED ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE: DELL'ART. 5, COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 20.12.2007)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio di Cagliari e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione al pre - sofferto e le ammende inflitte ad € 2.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma l'11 Gennaio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete